

INFORMATIVA

(Whistleblowing) art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001



Segnalazioni sospette e relativa indagine

Tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro

Indice

1. Premessa	pag. 1
2. Scopo	pag. 1
3. Soggetti tutelati	pag. 1
4. Quali segnalazioni possono essere effettuate	pag. 1
5. A chi effettuare la segnalazione di condotta illecita	pag. 1
6. A chi effettuare la comunicazione di misura ritorsiva nei propri confronti	pag. 2
7. Cosa si intende per condotta illecita	pag. 4
8. Cosa significa “in ragione del proprio rapporto di lavoro”	pag. 4
9. Cosa significa tutelare “l’interesse all’ integrità della pubblica amministrazione”	pag. 5
10. Trattamento delle segnalazioni anonime	pag. 5
11. Tutela del whistleblower	pag. 5
12. Il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	pag. 6
13. Informativa privacy	pag. 7

1) **Premessa**

Il **whistleblower** è il soggetto che individua un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo al responsabile anticorruzione o ad un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Il whistleblower svolge un ruolo di interesse pubblico, in quanto dà conoscenza, se possibile tempestiva, alla comunità o all'ente di appartenenza, di problemi o pericoli legati agli illeciti segnalati.

Il **whistleblowing** consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure atte a proteggere e tutelare l'anonimato dei segnalatori ed incentivare la segnalazione degli illeciti.

Obiettivo primario della legge sopra menzionata è quello di fare in modo che il segnalante/dipendente pubblico non subisca conseguenze e discriminazioni per essersi esposto nell'interesse pubblico.

2) **Scopo**

La presente informativa riguarda l'istituto del *whistleblowing* indirizzato alla tutela di chi riveste la qualifica di dipendente pubblico.

Essa fornisce chiarimenti per effettuare una segnalazione e/o comunicazione

3) **Soggetti tutelati**

Rientrano nella nozione di " dipendente pubblico" (e, quindi sono soggette a tutela) le seguenti tipologie di lavoratori

- i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- i dipendenti degli enti pubblici economici;
- i dipendenti di enti diritto privato sottoposti a controllo pubblico;
- i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

La disciplina non si estende ad altri soggetti che, pur svolgendo un'attività lavorativa in favore dell'amministrazione, non godono di tale *status* (ad es., stagisti, tirocinanti).

4) **Quali segnalazioni possono essere effettuate**

Sono oggetto di tutela :

- le segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
- le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dall'amministrazione o dall'ente nei confronti del segnalante conseguenti la segnalazione.

5) A chi effettuare la segnalazione di condotta illecita

Le segnalazioni di condotta illecita possono essere inviate, a discrezione del *whistleblower*, al Responsabile per la prevenzione, corruzione e trasparenza (RCPT) dell'amministrazione ove si è verificata la presunta condotta illecita o ad ANAC.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio superiore gerarchico, dirigente o funzionario) è necessario che tale soggetto indichi al mittente che le segnalazioni volte ad ottenere la tutela del *whistleblower* vanno inoltrate al RPCT dell'amministrazione in cui si è verificato l'illecito.

Per le segnalazioni inoltrate al Responsabile Prevenzione Anticorruzione e Trasparenza va utilizzato esclusivamente il modulo di segnalazione presente su sito istituzionale dell'Ente all'interno del banner "Amministrazione Trasparente" e con le modalità di inoltre nel modulo indicate

Nel caso si voglia effettuare la comunicazione all'Anac le modalità di comunicazione sono le medesime che vanno adottate per la comunicazione di misura ritorsiva e sono descritte nel paragrafo successivo

Perché al segnalante possano accordarsi tutte le tutele previste a livello normativo è necessario che: presupposti sono i seguenti:

- il segnalante deve rientrare in una delle tipologie di dipendente pubblico sopra menzionata;
- la segnalazione deve avere ad oggetto "*condotte illecite*";
- il dipendente deve essere venuto a conoscenza di tali "*condotte illecite*" "*in ragione del proprio rapporto di lavoro*";
- la segnalazione deve essere effettuata "*nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione*";

La segnalazione è bene sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la comprensione dei fatti

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

6) A chi effettuare la comunicazione di misura ritorsiva nei proprio confronti

Le "comunicazioni di misure ritorsive" vanno trasmesse esclusivamente ad Anac .

Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT dell'amministrazione ove le stesse si sono verificate, il RPCT offre il necessario supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata ad Anac al fine di ottenere le relative tutele.

Nel caso si voglia effettuare la comunicazione all'Anac di seguito sono indicate le modalità:

L'Anac può ricevere:

- segnalazioni di condotte illecite ;
- comunicazioni di misure ritorsive da parte del *whistleblower*

L'Autorità ha previsto un unico modulo "*Modulo per la segnalazione di reati o irregolarità, ai sensi dell'art. 54-bis, d.lgs. 165/2001*", che può essere utilizzato per la trasmissione sia della segnalazione di condotte illecite, sia per la comunicazione di misure ritorsive.

Resta fermo che la segnalazione/comunicazione può anche essere presentata con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

Il modulo viene acquisito mediante i due canali di ricezione predisposti dall'Autorità: la piattaforma informatica e il protocollo generale. Sono acquisite al protocollo, in apposito registro riservato, anche le segnalazioni trasmesse mediante plico cartaceo.

Anac ha attivato una apposita piattaforma per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni e delle comunicazioni di misure ritorsive. La piattaforma di Anac costituisce un registro speciale di protocollazione e consente l'identificazione di ogni segnalazione e comunicazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo.

La piattaforma consente, in modo informatizzato, la compilazione, l'invio e la ricezione del modulo sopra menzionato.

Nel sito istituzionale di Anac, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Il sistema acquisisce sia le segnalazioni che le comunicazioni di misure ritorsive e genera giornalmente, per ciascuna, un codice identificativo composto da anno, mese, giorno e numero progressivo di acquisizione. In questo modo è possibile creare, sempre tramite sistema, un elenco contenente l'insieme delle segnalazioni/comunicazioni acquisite, il quale si incrementa progressivamente secondo l'ordine di trasmissione.

L'utilizzo della piattaforma informatica, oltre a garantire, per quanto sopra riportato, la riservatezza dell'identità del segnalante, consente a quest'ultimo di accedere alla propria segnalazione fino a cinque anni successivi alla data della segnalazione stessa - tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco che gli viene fornito all'esito della procedura effettuata e di dialogare con Anac.

Una volta inviata la segnalazione di fatti illeciti o la comunicazione di misura ritorsiva, l'utente riceve un codice identificativo univoco o *password* di 16 caratteri (*key code*) che gli/le permette di accedere alla propria segnalazione/comunicazione. Ciò può essere utile sia per integrare la segnalazione, sia per conoscerne gli esiti.

Il *key code* non può essere replicato. Si rammenta quindi che è onere del segnalante averne adeguata cura. Si precisa che in caso di smarrimento del *key code*, il *whistleblower* non può più collegarsi alla propria segnalazione e/o alla propria comunicazione di misure ritorsive per fornire specificazioni o ulteriore documentazione. In tal caso diventa onere del segnalante far presente all'Ufficio UWHIB tale situazione, comunicando ogni informazione utile in merito alla segnalazione di cui ha smarrito il *key code*.

Il secondo canale predisposto dall'Autorità per la ricezione sia delle segnalazioni che delle comunicazioni è il protocollo generale.

L'utilizzo del canale in argomento è consigliabile solo in via subordinata a quello prioritario della piattaforma, ovvero nei casi in cui quest'ultimo presenti momentanee disfunzioni o l'interessato non abbia familiarità con le procedure informatiche o non sia in possesso di strumenti informatici.

Anche in tal caso è altamente raccomandato che la segnalazione o la comunicazione venga effettuata compilando il modulo allegato.

Il modulo debitamente compilato e firmato è trasmesso all'ufficio protocollo dell'Autorità tramite: posta ordinaria; raccomandata con ricevuta di ritorno; consegna *brevi manu* in sede¹ oppure tramite posta elettronica certificata alla seguente casella istituzionale dell'Autorità: protocollo@pec.anticorruzione.it.

Per poter essere certi di usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione sia inserita in busta chiusa e indirizzata all'Ufficio UWHIB dell'Autorità, con la locuzione ben evidente "Riservato – Whistleblowing" o altre analoghe. La stessa dicitura va indicata nell'oggetto quando la segnalazione viene trasmessa per posta elettronica certificata. il dirigente

Acquisita la segnalazione mediante uno dei canali sopra descritti Anac procede al suo preliminare esame al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e, se fondato, procede all'avvio dell'istruttoria

Secondo quanto previsto dall'art. 54-bis, co. 1, secondo periodo, le comunicazioni di misure ritorsive possono essere trasmesse ad ANAC da parte del soggetto interessato e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione/ente di appartenenza del segnalante.

Compito di ANAC è quello di accertare che la misura ritorsiva o discriminatoria sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, in caso positivo, applicare la sanzione.

Si sottolinea, in questa sede, che è essenziale che vi sia una precedente segnalazione di illeciti da parte del dipendente pubblico destinatario della misura, giacché è in relazione a tale segnalazione che va valutato l'intento ritorsivo della misura adottata dall'amministrazione.

Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione ai sensi dell'art. 54-bis e di aver subito una ritorsione/danno, l'onere della prova grava sulla persona che ha compiuto tale azione.

Sicché sarà quest'ultima a dover dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante non sono in alcun modo collegate alla segnalazione.

7) Cosa si intende per condotta illecita

Possono essere oggetto di segnalazione non solo le fattispecie riconducibili all'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.

Possono formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il *whistleblower* ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti

Si pensi, inoltre, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi ma solo che ne sia ragionevolmente convinto.

Le tutele non si applicano, invece, alle segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. "voci di corridoio".

8) Cosa significa "in ragione del proprio rapporto di lavoro"

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro».

Vi rientrano, pertanto, fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

Analogamente ciò vale per i lavoratori e i collaboratori delle imprese che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Le tutele non operano nei confronti del pubblico dipendente che viola la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo².

9) Cosa significa tutelare “l’interesse all’ integrità della pubblica amministrazione”

La segnalazione deve essere fatta per la salvaguardia dell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione.

La *ratio* di fondo è quella di valorizzare l’etica e l’integrità nella pubblica amministrazione per dare prestigio, autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Costituzione.

Il contenuto del fatto segnalato deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un’alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un’attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell’immagine dell’amministrazione.

La valutazione sulla sussistenza di tale interesse spetta a chi gestisce la segnalazione (RPCT dell’Amministrazione o ANAC), poiché tale soggetto appare quello cui spetta garantire la corretta impostazione del procedimento fin dalle sue prime fasi, a partire dalla valutazione della segnalazione come rientrante o meno tra i casi di *whistleblowing*.

Non si possano escludere dalla tutela le segnalazioni nelle quali un interesse personale concorra con quello della salvaguardia dell’integrità della pubblica amministrazione.

In simili casi il *whistleblower* deve dichiarare fin da subito il proprio interesse personale.

10) Trattamento delle segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime , cioè quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità, non sono oggetto di tutela .

La protezione opera, infatti, solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili alla categoria di dipendenti pubblici come dapprima illustrata

In ogni caso anche le segnalazioni anonime pervenute attraverso i canali dedicati al *whistleblowing* vengono registrate in quanto utili ai procedimenti di vigilanza ordinaria interna

11) Tutela del whistleblower

Il sistema di protezione che la legge 179 del 30 novembre 2017 riconosce al *whistleblower* si compone di tre tipi di tutela:

la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e della segnalazione.

In capo a RCPT o Anac vige il divieto di rilevare l’identità del segnalante e dei contenuti della segnalazione;

la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall’ente a causa della segnalazione effettuata;

il *whistleblower* non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro

Di seguito una elencazione di possibili misure ritorsive :

- proposta o irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
 - graduale e progressivo svuotamento delle mansioni;
 - pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
 - valutazione della *performance* artatamente negativa;
 - mancata ingiustificata attribuzione della progressione economica o congelamento della stessa;
 - revoca ingiustificata di incarichi;
 - ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
 - reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
 - mancata ingiustificata ammissione a procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto per i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica le ritorsioni possono consistere in: ingiustificata risoluzione o ingiustificato annullamento del contratto di servizi, della licenza o del permesso, ingiustificata perdita di opportunità commerciali determinata dalla mancata
 - ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto (ad esempio, nel caso di un'impresa individuale, già fornitrice della p.a., ove è avvenuto il fatto segnalato, quando si tratta dei soggetti di cui all'art 54-bis, co.2, ultimo periodo d.lgs.165/2001.
- l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il *whistleblower* sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale

Si sottolinea sono esclusi dal beneficio della tutela i segnalanti che agiscono con la consapevolezza di rilevare una notizia non vera.

12) **Il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere obbligatoriamente gli atti necessari a una prima "*attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute* .

Il RPCT è pertanto il soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante ed a conoscerne l'identità.

In primo luogo, spetta al RPCT la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti essenziali per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste.

Il RPCT, appena ricevuta la segnalazione, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al *whistleblower* elementi integrativi .

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di *whistleblowing*, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il *whistleblower*, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora, invece, il RPCT ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione si rivolge immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.

Il RPCT rende conto, con modalità stabilite dall'amministrazione nel PTPCT numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento nella Relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

Tempi procedurali:

Esame preliminare della segnalazione cui consegue l'eventuale avvio dell'istruttoria: 15 GIORNI

Definizione dell'istruttoria che decorrono dalla data di avvio della stessa: 60 GIORNI

Laddove si renda necessario, l'organo di indirizzo può autorizzare il RPCT ad estendere i predetti termini fornendo adeguata motivazione.

13) **Informativa Privacy**

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALAZIONI ILLECITI (ART. 54-BIS D.LGS. N. 165/2001)

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio della propria funzione, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati dai whistleblowers, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I segnalanti hanno diritto, nei casi previsti, all'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è presentata contattando il medesimo presso gli uffici della società Pescara Parcheggio srl in Piazza D'Angelosante, 5 oppure via e mail all'indirizzo antonelli.arca@gmail.com oppure al telefono al numero 3298080218

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento Privacy aziendale, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dal Regolamento stesso.